

Spett.le Cooperativa
C.a Presidente e Direttore

Oggetto: Zootecnico – l’Ordinanza n. 68 del 5 ottobre 2018 “Misure per la delocalizzazione definitiva di immobili a uso agricolo e zootecnico distrutti o danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016 e per la ripresa delle relative attività

La **Presidenza del Consiglio dei Ministri** - Commissario straordinario del governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 ha approvato l’**Ordinanza n. 68 del 5 ottobre 2018 “Misure per la delocalizzazione definitiva di immobili a uso agricolo e zootecnico distrutti o danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016 e per la ripresa delle relative attività”**.

Le disposizioni dell’ordinanza, in attuazione dell’articolo 5, comma 2, lettere a), b) c) e g) del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e s.m.i. disciplinano gli interventi di adeguamento funzionale ed edilizio volti a rendere definitive le delocalizzazioni temporanee realizzate ai sensi delle ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 393 del 13 settembre 2016 e n. 415 del 21 novembre 2016 e dell’ordinanza del Commissario straordinario per la ricostruzione n. 5 del 28 novembre 2016, degli immobili a uso produttivo destinati alle attività citate di seguito, distrutti o gravemente danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 che siano stati dichiarati inagibili e in relazione ai quali sia stato accertato un livello operativo superiore a L0.

Beneficiari

Possono beneficiare dei contributi previsti dall'ordinanza i titolari di imprese agricole e zootecniche, come definite all'articolo 1 dell'Allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014, i quali siano assegnatari di strutture provvisorie realizzate ai sensi delle ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile nn. 393, 394 e 396 del 2016, ovvero abbiano proceduto alla delocalizzazione temporanea delle proprie attività ai sensi dell'articolo 2, commi 8 e 9, del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205 e dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 5 del 2016.

In particolare, per le finalità di cui sopra sono concessi contributi:

- a) alle imprese che alla data di presentazione della domanda siano assegnatarie della struttura temporanea e proprietarie o titolari di altro diritto reale di godimento sul terreno in cui è collocata la struttura temporanea;
- b) ai proprietari o titolari di altro diritto reale di godimento sugli immobili distrutti o gravemente danneggiati dagli eventi sismici, i quali risultino concessi in uso ad un'impresa agricola o zootecnica, come definita sopra, sulla base di un rapporto di locazione o altro titolo giuridico legittimante, nel caso in cui la delocalizzazione temporanea sia stata realizzata su suoli di proprietà dei medesimi proprietari. In tale ipotesi, l'accesso ai contributi è subordinato all'impegno al mantenimento del rapporto negoziale a favore dell'impresa per almeno due anni nonché della destinazione d'uso esistente alla data del sisma per almeno cinque anni.

Qualora la delocalizzazione temporanea sia stata effettuata con qualsiasi modalità su aree di proprietà di soggetti diversi dagli originari interessati, questi ultimi possono chiedere la delocalizzazione definitiva a condizione che abbiano acquisito la proprietà o altro diritto reale di godimento sulle predette aree in data anteriore alla presentazione della domanda di contributo formulata ai sensi dell'ordinanza.

Iniziative ammissibili

I contributi di cui all'ordinanza sono concessi per gli interventi edilizi di adeguamento finalizzati a rendere definitive le strutture temporanee realizzate in attuazione delle ordinanze citate in premessa.

Sono ammissibili a contributo le opere necessarie per la trasformazione della struttura temporanea in struttura definitiva, con particolare riferimento agli interventi volti al contenimento energetico, al rafforzamento e al miglioramento edilizio, nonché ogni opera accessoria indispensabile per la prosecuzione dell'attività di allevamento.

In alternativa all'adeguamento, ove lo stesso, in considerazione della tipologia della struttura, risulti antieconomico e non confacente all'obiettivo di assicurare un intervento durevole sotto il profilo strutturale, possono essere concessi contributi per la ricostruzione definitiva di strutture di superficie eguale a quella della struttura temporanea, nell'area di sedime di quest'ultima o in aree ad essa contigue, previa rimozione della medesima, fermo restando l'importo del costo ammesso a contributo.

Contributi

I contributi in oggetto sono disposti con le modalità del **finanziamento agevolato**, a condizione che questi siano finalizzati alla ripresa e alla piena funzionalità dell'attività produttiva in tutte le componenti fisse.

Procedure e termini

Entro il 31 ottobre 2018, i soggetti di cui sopra possono presentare all'**Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente** domanda di contributo per gli interventi di cui all'ordinanza.

La domanda deve essere presentata utilizzando la piattaforma informatica predisposta dal Commissario Straordinario.

La presentazione della domanda comporta la rinuncia alla ricostruzione degli impianti originari distrutti o danneggiati dagli eventi sismici, ovvero alla loro delocalizzazione definitiva con le modalità di cui all'articolo 6 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 13 del 9 gennaio 2017, ed alla percezione dei relativi contributi come computati ai sensi della medesima ordinanza, ovvero la decadenza della domanda di contributo già presentata ai sensi della stessa e la revoca del contributo eventualmente già concesso. In ogni caso, l'erogazione del contributo è subordinata alla demolizione del manufatto originario ed alla rinuncia ai diritti edificatori allo stesso riconducibili.

Riferimenti normativi

[Ordinanza n. 68 del 5 ottobre 2018](#)

Ancona, li 18.10.2018

FEDAGRI

Mauro Scattolini

